



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), disciplina, in modo unitario per tutte le fattispecie ammesse, la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, del Comune di Villafranca Sicula.
2. La definizione agevolata persegue le finalità di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse, deflazionare il contenzioso, accelerare l'incasso dei crediti di difficile esigibilità e migliorare i flussi di cassa dell'Ente, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle entrate, tributarie e patrimoniali, di spettanza del Comune di Villafranca Sicula, gestite direttamente dall'Ente o per il tramite di soggetti affidatari della riscossione ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997. Per le entrate gestite per il tramite di affidatari il Comune coordina con essi le attività istruttorie e di incasso secondo le previsioni del presente Regolamento.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto non rientranti nella potestà regolamentare comunale:
 - a) i carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione;
 - b) la quota statale dell'IMU di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
 - c) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, l'IVA all'importazione, le sanzioni di natura penale;
 - d) i tributi e le altre entrate non gestiti dall'Ente, ivi compresi i tributi erariali, l'addizionale comunale all'IRPEF per la parte non oggetto di attività di accertamento comunale, le compartecipazioni e i trasferimenti;
 - e) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Art. 3 – Fattispecie agevolabili

1. La definizione agevolata si applica alle seguenti quattro fattispecie:

a) FATTISPECIE A – Definizione agevolata dei debiti in riscossione coattiva:

debiti risultanti da ingiunzioni fiscali ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e da accertamenti esecutivi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2025 e non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

b) FATTISPECIE B – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti:

controversie aventi ad oggetto atti impositivi comunali, in ogni stato e grado del giudizio (Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio), il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro il 1° gennaio 2026 e per le quali, alla data di presentazione dell'istanza, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

c) FATTISPECIE C – Regolarizzazione delle rate scadute dei piani in essere:

omesso o carente versamento, alla data del 1° gennaio 2026, delle rate successive alla prima dovute in forza di piani di rateazione conseguenti ad accertamento con adesione, acquiescenza ad accertamento tributario o ad accertamento esecutivo, reclamo/mediazione o conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che, alla data di pagamento della prima rata della definizione, non sia stata notificata la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale o l'atto di intimazione;

d) FATTISPECIE D – Regolarizzazione degli omessi versamenti e delle omesse o infedeli dichiarazioni in materia di TARI:

omessi o carenti versamenti TARI relativi alle annualità d'imposta dal 2021 al 2025 e omesse o infedeli dichiarazioni TARI relative agli anni dal 2000 al 2025, a condizione che alla data del 1° gennaio 2026 non sia stato già notificato l'avviso di accertamento esecutivo, ancorché non definitivo.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 sono fra loro alternative ed esclusive. Un medesimo debito non può formare oggetto di definizione contemporaneamente sotto più di una delle fattispecie indicate. L'individuazione della fattispecie applicabile è determinata dallo stato del debito alla data di presentazione dell'istanza, secondo i seguenti criteri:

- ➔ se il debito è incorporato in atto impugnato e la lite è pendente, si applica la Fattispecie B;
- ➔ se il debito è oggetto di piano di rateazione in essere alla data del 1° gennaio 2026 e non è stato successivamente intimato il pagamento integrale, si applica la Fattispecie C;
- ➔ se il debito è incorporato in ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2025 e non rientra nei casi precedenti, si applica la Fattispecie A;
- ➔ se si tratta di omesso versamento o omessa/infedele dichiarazione TARI non ancora oggetto di accertamento alla data del 1° gennaio 2026, si applica la Fattispecie D.

Art. 4 – Benefici della definizione agevolata

1. La definizione agevolata comporta, nei limiti previsti per ciascuna fattispecie, l'esclusione dal pagamento di sanzioni, interessi (compresi quelli di mora e di dilazione) e maggiorazioni di

qualsiasi tipo. Restano dovuti integralmente il tributo o il capitale e le sole spese sostenute dall'Ente o dal soggetto affidatario per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione degli atti.

2. Per le sanzioni amministrative tributarie e per quelle di natura non tributaria diverse da quelle per violazione del Codice della strada, la definizione si applica con esclusione di interessi e maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le sanzioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica esclusivamente con riferimento agli interessi, alle maggiorazioni e agli oneri della riscossione, restando dovute le sanzioni in misura piena.

TITOLO II – PROCEDURA UNICA DI ACCESSO E PIANO DI RATEAZIONE

Art. 5 – Istanza di adesione

1. Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata presenta al Comune di Villafranca Sicula apposita istanza, in carta libera, redatta sul modello unico predisposto dal Servizio Finanziario e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. L'istanza, sottoscritta dal debitore o dal suo legale rappresentante, deve indicare:

i dati identificativi del contribuente (codice fiscale/partita IVA, residenza/sede, recapiti telematici);

la fattispecie agevolabile prescelta (A, B, C o D) ai sensi dell'articolo 3;

l'individuazione puntuale dei debiti o degli atti oggetto di definizione (numero e data dell'atto, annualità d'imposta, importo);

l'eventuale pendenza di giudizio, con l'impegno alla rinuncia secondo quanto previsto all'articolo 12;

la scelta tra pagamento in unica soluzione o pagamento rateale e, in tale ultimo caso, il numero di rate prescelto (da due a dodici);

per la Fattispecie D, l'allegazione delle dichiarazioni omesse o rettificative relative ai periodi d'imposta interessati.

3. L'istanza è presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026 mediante una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;

b) raccomandata A/R;

c) posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.vs@asmepec.it.

Il termine non può comunque essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della L. n. 199/2025.

4. Per ciascuna fattispecie e per ciascun atto impugnato (Fattispecie B) il contribuente presenta una distinta istanza, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo.

Art. 6 – Istruttoria e comunicazione del Comune

1. Il Servizio Finanziario, anche per il tramite del soggetto affidatario della riscossione, esamina le istanze e, entro il 31 ottobre 2026, comunica al contribuente, mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R:

- ➔ l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, distinte tra quota capitale e spese di procedura;
- ➔ le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- ➔ le eventuali ipotesi di diniego, totale o parziale, motivato in fatto e in diritto, dell'accesso alla definizione.

2. Il diniego della definizione è impugnabile entro sessanta giorni dalla notifica innanzi alle competenti Corti di giustizia tributaria, ove abbia ad oggetto un debito di natura tributaria.

Art. 7 – Piano unico di rateazione

1. Per tutte le fattispecie di cui all'articolo 3 si applica un piano unico di rateazione, secondo le seguenti modalità:

- a) pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2026;
- b) in alternativa, pagamento dilazionato fino a un massimo di dodici (12) rate trimestrali di pari ammontare, con scadenza della prima rata fissata al 30 novembre 2026 e delle successive al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno, fino all'esaurimento del piano.

2. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

3. Nell'ambito della procedura di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti di qualsiasi natura vantati dal debitore verso il Comune.

4. Il piano di rateazione di cui al presente articolo si applica integralmente e senza eccezione alle quattro fattispecie indicate all'articolo 3, ivi comprese le ipotesi di controversie tributarie pendenti (Fattispecie B) e di regolarizzazione TARI (Fattispecie D), in deroga ad eventuali diverse previsioni rinvenibili nella disciplina di rango primario richiamata.

5. Le rate sono di importo non inferiore a euro 100,00; ove l'applicazione del piano di rateazione scelto comporti rate di importo inferiore, il numero di rate è automaticamente ridotto al fine di garantire il rispetto di tale soglia minima.

Art. 8 – Perfezionamento ed effetti

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale dell'unica rata, ovvero della prima rata, entro le scadenze indicate nella comunicazione di cui all'articolo 6 e, per le fattispecie che lo richiedono, con il contestuale assolvimento degli adempimenti dichiarativi previsti (Fattispecie D).

2. Il pagamento della prima o unica rata determina:

- la revoca automatica di eventuali precedenti dilazioni in essere relative ai medesimi debiti;
- lo sgravio dei ruoli, delle ingiunzioni o degli accertamenti esecutivi per la sola quota oggetto di definizione;
- la sospensione e la successiva estinzione delle procedure esecutive e cautelari in corso, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.

3. Gli importi versati a titolo di sanzioni e interessi anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisiti dall'Ente e non sono in alcun caso rimborsabili.

Art. 9 – Decadenza e mancato perfezionamento

1. La definizione agevolata non produce effetti, e il contribuente decade dai relativi benefici, in caso di:

mancato, insufficiente o tardivo (oltre cinque giorni dalla scadenza) versamento dell'unica rata ovvero della prima rata;

mancato, insufficiente o tardivo (oltre cinque giorni dalla scadenza) versamento, anche di una sola rata, fra quelle successive alla prima;

presentazione di dichiarazione di adesione contenente dati non veritieri ovvero recante omissioni rilevanti ai fini della individuazione dei debiti oggetto di definizione.

2. In caso di decadenza, gli importi versati restano definitivamente acquisiti a titolo di acconto del debito originario complessivamente dovuto e l'Ente procede alla riscossione coattiva del residuo secondo le ordinarie procedure.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE FATTISPECIE

Art. 10 – Fattispecie A: debiti in riscossione coattiva

1. Sono ammessi alla definizione i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025.

2. La definizione consente l'estinzione del debito con il pagamento della sola quota capitale e delle spese di procedura, con esclusione di sanzioni, interessi (compresi quelli di mora e di dilazione) e maggiorazioni.

3. La facoltà di definizione è esercitabile anche dai debitori che abbiano già pagato parzialmente le somme dovute, anche in dipendenza di provvedimenti di dilazione precedentemente emessi. Gli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi non sono rimborsabili e non rilevano ai fini del calcolo del dovuto.

4. Sono compresi nella definizione anche i debiti rientranti nei procedimenti di sovraindebitamento ai sensi del Capo II, Sezione I, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito anche falcidiato secondo le modalità e i tempi previsti nei decreti di omologazione.

Art. 11 – Fattispecie B: controversie tributarie pendenti

1. Sono ammesse alla definizione le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, in cui sia parte il Comune di Villafranca Sicula, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato all'Ente entro il 1° gennaio 2026. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto dinieghi, espressi o taciti, di rimborso e quelle decise con sentenza passata in giudicato.

2. La definizione si realizza, in deroga ad ogni diversa disciplina, con il pagamento del solo tributo dovuto in base all'atto impugnato, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di presentazione dell'istanza.

3. Per le controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate al tributo, nessun importo è dovuto qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse. Per le controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo sono dovuti il 15 per cento del valore della lite, ove il Comune sia risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata entro il 1° gennaio 2026, e il 40 per cento del valore della lite negli altri casi; in caso di soccombenza parziale del Comune si applicano proporzionalmente entrambe le aliquote.

4. Dagli importi dovuti sono scomputate le somme versate, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà luogo a rimborso degli eventuali importi versati in eccedenza.

5. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione, su impulso di parte, del processo tributario fino al perfezionamento della definizione. A perfezionamento avvenuto le parti presentano congiunta istanza di estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.

Art. 12 – Rinuncia al contenzioso

1. Nell'istanza relativa alla Fattispecie B, il contribuente indica esaustivamente i giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi compresi nella definizione e assume l'impegno irrevocabile di rinunciare ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175.

2. L'istanza di rinuncia al contenzioso è depositata, unitamente alla quietanza di pagamento della prima o unica rata, entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine. La presentazione dell'istanza di adesione equivale, da parte del Comune, ad accettazione della rinuncia e all'accordo per la compensazione delle spese di lite.

3. La mancata indicazione di giudizi in essere o il mancato deposito dell'istanza di rinuncia comportano l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai carichi coinvolti; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 13 – Fattispecie C: regolarizzazione delle rate scadute

1. È ammessa la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate, successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute in forza di rateazioni conseguenti ad accertamento con adesione, acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019, acquiescenza ad accertamento esecutivo, reclamo o mediazione di cui al soppresso articolo

17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis del medesimo decreto.

2. La regolarizzazione consiste nel versamento integrale della sola imposta dovuta, con esclusione di sanzioni e interessi.

3. È condizione di accesso che, alla data di pagamento della prima rata della definizione, non sia stata notificata la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale o l'atto di intimazione relativi alle rate omesse.

4. In caso di decadenza ai sensi dell'articolo 9, il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme residue, comprensive di imposta, interessi e sanzioni, ivi inclusa la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Il titolo esecutivo deve essere notificato entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano.

Art. 14 – Fattispecie D: omessi versamenti e dichiarazioni TARI

1. È ammessa la regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti TARI relativi alle annualità dal 2021 al 2025 e delle omesse o infedeli dichiarazioni TARI relative agli anni dal 2000 al 2025, purché alla data del 1° gennaio 2026 non sia stato notificato l'avviso di accertamento esecutivo, anche se non definitivo.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento della sola tassa dovuta, con esclusione di sanzioni e interessi, e con la contestuale presentazione delle dichiarazioni omesse o rettificative.

3. Per le sole ipotesi in cui la definizione richieda esclusivamente la presentazione della dichiarazione omessa, senza versamenti, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della dichiarazione, da effettuarsi entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Sospensione delle procedure

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, relativamente ai debiti compresi nella definizione, il Comune – anche per il tramite del soggetto affidatario della riscossione – non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti, e non prosegue le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. Sono altresì sospesi, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 16 – Monitoraggio e clausola di salvaguardia

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario monitora costantemente l'andamento delle adesioni e dei relativi incassi. In sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193 del TUEL) e di approvazione del rendiconto, l'andamento della definizione agevolata è oggetto di specifica valutazione e di eventuali interventi correttivi.

2. Eventuali scostamenti significativi rispetto alle stime contenute nella Relazione illustrativa allegata alla deliberazione di approvazione del presente Regolamento sono comunicati

tempestivamente all'Organo di Revisione e, ove necessario, all'Organo politico-amministrativo dell'Ente.

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della L. n. 199/2025, la disciplina di settore di ciascun tributo o entrata patrimoniale, lo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 108, della L. n. 199/2025, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Villafranca Sicula, in deroga ai termini ordinari previsti per i regolamenti tributari comunali.
2. Copia del presente Regolamento è trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. Per quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono, limitatamente alle fattispecie disciplinate, sulle disposizioni dei regolamenti comunali in materia di entrate.